SENT. N. 62/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

| | |
|---|---|
| Marco PIERONI | Presidente |
| Luigi GILI | Consigliere |
| Cristiano BALDI | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23880** del Registro di Segreteria, nei confronti di:

**P.L.P.** (c.f. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e ivi residente in località *omissis* n. 6 A, rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Stagnaro, con studio in Genova, via Corsica n. 2/11 (fax 010/8562080), con elezione di domicilio digitale (ex art. 28, comma 2, c.g.c.) presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore (*glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it*);

Uditi, nella pubblica udienza del 8 maggio 2024, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM dr. Mormando) e la difesa dell'agente contabile, come da verbale.

Ritenuto in fatto

Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria 11 novembre 2023, n.

**1204/2023**, con la quale il Magistrato istruttore per i conti giudiziali del Comune di Melazzo (AL) ha proposto l'approvazione, con conseguente discarico dell'agente contabile, del conto n. **162340**, reso dal Sindaco dell'Ente quale consegnatario dei titoli azionari per l'anno **2016**.

Con avviso depositato in data 30 novembre 2023 la Procura contabile ha espresso, ai sensi dell'art. 146, comma 2, c.g.c., il proprio parere contrario al discarico dell'agente contabile, rilevando l'irregolarità rappresentata dalla compilazione del conto titoli azionari sulla base del valore nominale del capitale posseduto in luogo del metodo del valore del patrimonio netto, in contrasto con l'indicazione offerta dalle ordinanze interpretative, di questa stessa Sezione, n. 21 e 22 del 2022.

Il conto, pertanto, è stato iscritto a ruolo per lo svolgimento del relativo giudizio, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., con fissazione dell'odierna udienza di trattazione.

In data 3 aprile 2024 la Procura contabile, ai sensi dell'art. 147 e 148 c.g.c. ha formulato le proprie conclusioni.

Con memoria 11 aprile 2024 si è costituito l'agente contabile P.

P.L., rilevando di aver tempestivamente trasmesso, con nota del

13.4.2023, ed in ossequio a specifica indicazione del Magistrato istruttore, il modello 22 contenente il conto in esame ricompilato secondo il criterio del valore del patrimonio netto.

Tuttavia, proseguiva il difensore dell'agente contabile, con successiva e-mail 18.05.2023 proveniente dalla Corte, stante l'inserimento nel conto appena depositato (e redatto con il criterio del valore del patrimonio netto) di una società prima non contenuta nel conto originario (come detto, redatto secondo

il valore nominale), veniva chiesto al Comune di motivare l'inserimento *ex novo* e di integrare il conto redatto a valore nominale.

Da qui, seguendo tale indicazione, in data 5 luglio 2023 il Comune trasmetteva nuovamente il conto come originariamente compilato secondo il valore nominale della partecipazione, integrato dalla partecipazione societaria prima non presente.

Ciò posto, l'agente contabile conclude chiedendo la declaratoria di regolarità e il discarico del conto.

Con successiva memoria del 15.4.2024 la Procura ha rilevato di aver espresso parere negativo sulla base del conto depositato in data 5 luglio 2023, effettivamente compilato secondo il criterio del valore nominale, e di non essersi avveduta dell'esistenza del precedente conto, depositato nel mese di aprile, correttamente compilato secondo il metodo del valore del patrimonio netto.

Considerato, quindi, come conto definitivo quello depositato in data 13.04.2023, correttamente compilato rappresentando il valore del patrimonio netto, la Procura ha concluso nel senso della regolarità del suddetto conto giudiziale e del discarico dell'Agente contabile.

Nella pubblica udienza del 8 maggio 2024 il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

La difesa del convenuto ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito nelle conclusioni ivi contenute.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in diritto

**1.** Alla luce del parere da ultimo reso dalla Procura, deve essere dichiarata la

regolarità del conto giudiziale in esame, essendo questo correttamente redatto secondo il metodo del valore del patrimonio netto, metodo ritenuto preferibile alla luce delle ordinanze interpretative di questa stessa Sezione, n. 21 e 22 dell'8 aprile 2022.

**2.** Occorre dare atto, infatti, che il conto oggetto di esame è stato correttamente compilato e trasmesso, in seguito a specifico rilievo istruttorio del 19.09.2022, con nota 13 aprile 2023, venendo quindi caricato sul sistema della Giustizia Digitale Contabile (GiuDiCo).

**2.1** Solo in seguito ad un ulteriore rilievo istruttorio, il Comune, erroneamente interpretando la richiesta, ha trasmesso nuovamente il conto originariamente compilato secondo il criterio del valore nominale: tale conto veniva, quindi, caricato sul sistema GiuDiCo in data 7 luglio 2023 e, in virtù dell'ordinamento cronologico di trasmissione, veniva considerato dalla Procura come il conto effettivamente da esaminare.

**2.2** Chiarito, invece, che il conto esaminato dal Magistrato istruttore e inviato per il parere alla Procura è quello dell'aprile 2023, correttamente compilato e privo di irregolarità, la stessa Procura ha espresso il proprio parere favorevole al discarico.

Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la regolarità del conto in esame e discaricato l'agente contabile.

**3.** Nulla per le spese, non essendo stata avanzata alcuna richiesta dal difensore dell'agente contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Dichiara la regolarità del conto n. **162340** del comune di Melazzo (AL) e, conseguentemente, discarica l'agente contabile P.P.L.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Pieroni Presidente

Luigi Gili Consigliere

Cristiano Baldi Consigliere estensore

| Il Giudice estensore | Il Presidente |
|---|---|
| Cristiano BALDI | Marco PIERONI |
| *F.to digitalmente* | *F.to digitalmente* |

Depositata in Segreteria il 21/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

*F.to digitalmente*

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 21/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*